

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI PREMOSELLO CHIOVENDA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

A) VALORIZZANDO LA CONCEZIONE PLURALISTICA DELLA COMUNITA' CIVILE, ORIENTANDO L' AZIONE AMMINISTRATIVA, AVENDO CURA DI PRIVILEGIARE:

- LA DIGNITA' DELLA PERSONA E L'INTANGIBILITA' DELLA VITA UMANA; CASA DI RIPOSO, COMUNITA' ALLOGGIO, INSEDIAMENTI PER I GIOVANI;

- IL CORRETTO USO DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE AMBIENTALI; LA LORO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE;

- LA GIUSTIZIA, INTESA COME "PARI OPPORTUNITA'" CHE TOCCA LA QUESTIONE FEMMINILE MA LA TRAVALICA ANCHE ATTINGENDO ALLE CATEGORIE, PER QUALUNQUE RAGIONE, MENO PROTETTE (ANZIANI E MENOMATI);

- L'ATTENZIONE E IL PRIVILEGIO DA DARSÌ, IN UNA SOCIETA' CHE TENDE A TUTELARE IL DIRITTO DEI PIU' FORTI, ALLE VECCHIE E NUOVE POVERTA';

- ATTIVARE LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE, FAMIGLIE, LIBERE ASSOCIAZIONI E SOPRATTUTTO POVERI AFFINCHÉ POSSANO ESPRIMERSI, COLLABORARE, ESSERE INFORMATI PER POTER DARE CONTRIBUTI, NON DELEGATI, ALLA VITA AMMINISTRATIVA.

B) INDIVIDUANDO QUALE PRIORITA' DI PROGRAMMAZIONE QUEGLI INTERVENTI CHE ABBIANO A CONSIDERARE:

- LA PERSONA UMANA, COME FONDAMENTO DI OGNI CIVILE AGGREGAZIONE E COME SOGGETTO PRIMARIO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI;

- LA FAMIGLIA, COME MOMENTO GERMINALE DELLA SOCIETA' CIVILE STESSA CHE AD ESSA DEVE SAPER RICONOSCERE UNA ORIGINALE E INALIENABILE COLLOCAZIONE;

- IL LIBERO ASSOCIAZIONISMO DEI CITTADINI CHE, PROPRIO ATTRAVERSO LA DOTTRINA DEI "CORPI INTERMEDI" TRA CITTADINI E STATO, CONSENTE L'ESPRIMERSI DI MOLTE FORZE PARTECIPATIVE, LIBERANDO NUOVE ENERGIE PER LA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE;

- LA QUALIFICANTE PRESENZA IN OGNI COMUNITA' DI UN VOLONTARIATO CHE, ACCOLTO, RISPETTATO E RICONOSCIUTO, SI PONE COME SEGNO PROFETICO DI GRATUITA' NEL SERVIZIO E DI ALLARGAMENTO DELLA BASE PARTECIPATIVA ALLA VITA SOCIALE;

- IL PRIVILEGIO PER GLI ULTIMI, CIOE' LA RIMARCATA ATTENZIONE, IN OGNI SCELTA AMMINISTRATIVA E CULTURALE A NON EMARGINARE NESSUNO MA, AL CONTRARIO, AD INSERIRE CHI, PER LE MILLE E SPESSO INDECIFRABILI CIRCOSTANZE DELLA VITA, RISCHIA DI ESSERE EMARGINATO O TENDE AD AUTOEMARGINARSI.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.
03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARITA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.
04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE DELEGA PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI: CUZZAGO E COLLORO E DAL CAPOLUOGO PREMOSELLO-CHIOVENDA, STORICAMENTE RICONOSCIUTO DALLA COMUNITA'.
02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ 34 CONFINANTE CON I COMUNI DI MERGOZZO, SAN BERNARDINO VERBANO, COSSOGNO, TRONTANO, BEURA-CARDEZZA, VOGOGNA, PIEVE VERGONTE, ANZOLA D' OSSOLA, ORNAVASSO.
03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO A PREMOSELLO-CHIOVENDA.
04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.
05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E DELLE FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE "PROPOSTA" DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI

QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI PREMOSELLO SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, N. 1221 DEL 10 OTTOBRE 1959 IN PREMOSELLO-CHIOVENDAE, CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 06 MARZO 1950 .

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01 - GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 07

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROVVISABILI.

ART. 09

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI

INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI, COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO COMUNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON GLI ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;

- F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALE, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.
- O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 10

FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED, IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.
02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.
04. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, SU RICHIESTA ANCHE DI "UN SINGOLO CONSIGLIERE". LA STESSA E' SOTTOPOSTA ALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' PER LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

08. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN "SESSIONE ORDINARIA" DUE VOLTE ALL'ANNO.

CAPO 02 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROPRIA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, AD AVVENUTA ESECUTIVITA'

DELLA DELIBERA E IMMEDIATAMENTE QUALORA LA DELIBERA VENGA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE

ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154, E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' E LA

INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 12

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA O DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLO STESSO, E' SUBORDINATO

ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

ART. 13

FUNZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.
02. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.
03. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.
04. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.
05. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.
06. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.
07. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO NONCHE' AL SEGRETARIO COMUNALE E DIPENDENTI, CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

ART. 14

RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, CON VOTAZIONE PALESE E MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.
03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 15

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 16

CONSIGLIERI NELLE FRAZIONI

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE, ALL'INIZIO DI OGNI LEGISLATURA, PER OGNI FRAZIONE UN CONSIGLIERE CHE SI INTERESSI DI PROBLEMI LOCALI CURANDO LE NECESSITA' E LE ESIGENZE ESISTENTI ED EMERGENTI DELLA POPOLAZIONE.

ART. 17

DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, A DUE SESSIONI ORDINARIE CONSECUTIVE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 18

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO.

02. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO.

03. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL CO.RE.CO. DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' E NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI, DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21

GIUNTA COMUNALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESA DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE 02 COMMA.

06. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE 01 COMMA, DUE COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE ELETTI TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI PROFESSIONALI E/O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

07. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI NON SUPERIORE A QUATTRO.

08. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

09. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

10. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

11. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE SI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

12. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI,

REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 22

COMPETENZE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI DI GOVERNO LOCALE:

A) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

B) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

C) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

D) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE L'ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE AL SINDACO;

E) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIDUTO DAL SINDACO, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE.

F) CONFERISCE E REVOCA GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

I) APPROVA, IN CASO DI URGENZA, GLI STORNI DI FINANZIAMENTO DA CAPITOLI DI SPESA CORRENTI DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALL'APPROVAZIONE, A PENA DI DECADENZA;

L) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

M) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI.

N) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA

PROVINCIA;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO;

P) PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 24

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI ORGANIZZATORI:

A) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DE SEGRETARIO;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO.

ART. 25

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACATO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE-SINDACO.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIMI POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

ART. 26

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE NELLA LEGGE;

B) PER IL MANCATO INTERVENTO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 27

IL SINDACO ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 12 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 28

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SVOLGE INOLTRE COMPITI DI GOVERNO LOCALE, DI VIGILANZA E DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

D) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

E) CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

F) NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;

G) LA STIPULA DEI CONTRATTI COMPETE AL SEGRETARIO, SALVO I CASI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICHIEDA CHE DETTI CONTRATTI SIANO ROGATI DAL SEGRETARIO NELLA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO AI SENSI DELL' ARTT. 64 , LETTERA A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 , CHE MANTIENE IN VIGORE L' ARTT. 89 DEL R.D. 03 MARZO 1934 , N. 383 . IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, MANCANDO FIGURE DIRIGENZIALI IN QUESTO ENTE, LA STIPULA COMPETE AL SINDACO;

H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSUNTIVI;

I) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

L) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

- M) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- P) HA LA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI E AL SEGRETARIO L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBAIA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- Q) PROMUOVE AD ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA;
- T) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- U) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;
- D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- E) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI COMUNALI ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONI POPOLARE DA LUI PRESIDUTE;
- D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIDUTA;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICESINDACO;

- F) DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI COMUNALI;
- G) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- H) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 32

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- B) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- C) PER SOPRAVVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO 02 - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 33

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

- A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEGLI UFFICI E NE COORDINA LE ATTIVITA';
- B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- C) PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
- D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

01. AL SEGRETARIO COMUNALE E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI SETTORI, SERVIZI E UFFICI CHE DI SPECIFICI PROGRAMMA E PROGETTI LORO AFFIDATI E DOTATI DI POTESTA' AUTONOMA DI SCELTA DEI PROCEDIMENTI E DELLE METODOLOGIE TIPIZZATE DALLE NORME.

02. ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO:

- A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- B) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- C) EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI TIPICI NECESSITARI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA;
- D) PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- E) FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E

PROGRAMMI;

F) ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

G) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E PER LE GARE DI APPALTO;

H) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBA RICEVUTO DELEGA;

I) SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTI E DI REVERSALI DI INCASSO;

L) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E PREDETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;

M) CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

N) CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;

O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI.

ART. 35

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;

B) ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA';

C) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE, COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;

B) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

C) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE;

D) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AI SETTORI, AI SERVIZI E AGLI UFFICI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;

E) AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA ALLE AREE FUNZIONALI, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DECENTRATI;

G) PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;

H) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- I) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE;
- L) ESERCITA LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE NELL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;
- M) ASSOLVE ALL' ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL' ENTE;
- N) PROVVEDE ALL' EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
- O) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

- A) PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
- B) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
- C) PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
- D) RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D' ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA;
- E) PROVVEDE ALL' ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL' ALBO PRETORIO E DELLE ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.

TITOLO 03 - UFFICI E SERVIZI

CAPO 01 - UFFICI

ART. 38

DIRIGENTI

01. ESSENDO LA FIGURA APICALE DI QUESTO ENTE LA VI QUALIFICA FUNZIONALE, NON SI CONFIGURA L' ESIGENZA DI PREVEDERE ATTRIBUZIONI VARIE AI DIRIGENTI CHE SONO ATTUALMENTE PREVISTI SOLO IN COMUNI DI DIVERSA DIMENSIONE DEMOGRAFICA.

ART. 39

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO' ARTICOLARE COME SEGUE:

- SERVIZI
- UFFICI

02. L' ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDETTA ARTICOLAZIONE VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO

PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

CAPO 02 - SERVIZI

ART. 40

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA D), IL COMUNE PARTECIPA CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 41

CASA DI RIPOSO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GESTISCE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI SERVENDOSI DELLA STRUTTURA CASA PROTETTA. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU SEGNALAZIONE DEL SINDACO, NOMINERA' ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA UN ASSESSORE CHE SI OCCUPI DEL SETTORE. LA MATERIA SARA' CONTEMPLATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUO' AVVENIRE IN ECONOMIA O MEDIANTE CONVENZIONE CON L' U.S.L.

ART. 42

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO, NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-SANITARI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.

TITOLO 04 - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01 - LA GESTIONE ECONOMICA .

ART. 43

FINANZA LOCALE

01. NELL' AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE STATALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO DETERMINATO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 44

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL' ANNUALITA', DELL' UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DA BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI

SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE

DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 45

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02 - IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 46

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

02. DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 47

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE

- SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA. REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 710 CODICE CIVILE) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEL REVISORE, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE

DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

ART. 48

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

A) PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORE ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO: SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE: CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPI-GRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE, IN LIMITI PREDETERMINATI DAL PRESENTE ARTT. 38 .

03. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL REVISORE DEI CONTI E' DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

04. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;
B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

ART. 49

METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI, I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E, SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI;

B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA - DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO, QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE)

. TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI IN

CUI IN A) E B) E, QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI-RISULTATI (VALUTAZIONI DEL PRODOTTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RISPETTO A QUELLA PROGRAMMATA AGGREGANDO IN APPOSITI CENTRI DI COSTO LE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO) E SUI COSTI-BENEFICI (VALUTAZIONE SIA DEI COSTI CHE DEI RISULTATI DEFINIBILI IN TERMINI DI BENEFICIO PER IL SINGOLO UTENTE E PER SINGOLI GRUPPI DI CITTADINI).

02. DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATICO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUALITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIOR ECONOMICITA' GESTIONALE.

CAPO 03 - PROPRIETA' COMUNALE

ART. 50

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 51

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTICOLI 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. PER LA LORO CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 52

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE

STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEL MODO STABILITO DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'ATTIVITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 53

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE O MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE.

ART. 54

CONTRATTI

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI D'OPERA, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO LA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE;

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE E IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE

IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE;

D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE ESEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 05 - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01 - LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 55

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA

PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E CON LA U.S.L.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA

ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA.

ART. 56

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, ECCEZIONE FATTA PER LE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IL COMUNE PUO'

COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O PRIVATI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTICOLO 50 IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 06 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58

LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO

CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.

02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, DOVRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE PERMETTENDO ALLO

STESSO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO O METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

03. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ART. FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA

REGOLAMENTARE.

ART. 59

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE FAVORISCE LE INIZIATIVE DIRETTE A PROMUOVERE UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, E IN PARTICOLARE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SERVIZI D'INTERESSE COLLETTIVO.

02. FERMO RESTANDO CHE TALE PARTECIPAZIONE NON DEVE COMPORTARE SPESE AGGIUNTIVE PER IL COMUNE, IL COMUNE ATTUA IL PRINCIPIO SANCITO NEL PRIMO COMMA ATTRAVERSO UN PROPRIO REGOLAMENTO. TALE REGOLAMENTO DEVE DISCIPLINARE, INOLTRE, L'ACCESSO DEI CITTADINI SINGOLI O

ASSOCIATI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI FINI PREVISTI DAL COMMA MEDESIMO, AI DATI ANAGRAFICI O DI ALTRO GENERE IN POSSESSO DEL COMUNE (PURCHE' RISPETTO AD ESSI NON RICORRANO PARTICOLARI ESIGENZE DI RISERVATEZZA), LE MODALITA' DI USO DI LOCALI COMUNALI PER ASSEMBLEE E RIUNIONI DELLE FORME ASSOCIATIVE, LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER COORDINARE

LA LORO AZIONE CON QUELLA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE INIZIATIVE CORRELATE ALLA LORO ATTIVITA'.

ART. 60

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI. VALORIZZA I LORO CONTRIBUTI AI FINI DELL'ATTIVITA' E DELLE INIZIATIVE DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 61

PRO LOCO

01. IL COMUNE RICONOSCE TRA LE FORME ASSOCIATIVE L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO RICONOSCENDOLE UN RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI NONCHE' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE CHE SI ESTRINSECA ESSENZIALMENTE IN:

- A) INIZIATIVE RIVOLTE A FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE NONCHE' LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, FOLKLORISTICO ED AMBIENTALE DELLA LOCALITA'.
- B) INIZIATIVE RIVOLTE A RICHIAMARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA LOCALITA' ED A MIGLIORARNE LE CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGIORNO;
- C) INIZIATIVE IDONEE A FAVORIRE, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI DEL TURISMO;
- D) ASSISTENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA.
- E) ATTIVITA' RICREATIVE.

02. AL FINE DI FAVORIRE LE MIGLIORI CONDIZIONI PER UNA FATTIVA PRESENZA DELLA PRO LOCO NELL'AMBITO COMUNALE VERRA' NOMINATO UN RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO COMUNALE COME MEMBRO DEL CONSIGLIO DELLA PRO LOCO.

03. ALLA PRO LOCO POSSONO ESSERE AFFIDATI LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ATTINENTI AL SETTORE ED IL COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE LOCALI TIPICHE DELLE FINALITA' DELLE PRO LOCO

STESSE.

04. IL COMUNE, PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA PRO LOCO, CONCEDE ALLA DETTA ASSOCIAZIONE UN CONTRIBUTO ANNUO CON LE MODALITA' STABILITE DALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

ART. 62

REFERENDUM

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE 02 COMMA E AL RISCONTRO DELLA COMPrensIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 63

FORMA DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.
02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE, PER I CITTADINI INTERESSATI E SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLA DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.
03. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LE FORME DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.
04. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE E/O I MEZZI AUDIOVISIVI.
05. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO PERVENIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.
06. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 64

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESA A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.
02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLA AL SINDACO.
03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO 60 GIORNI.
04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.
05. OVE I TERMINI SOPRACITATI NON VENISSERO OSSERVATI, IL PARERE DELL'ORGANO SI DA' PER RESO E LE PRATICHE PASSANO AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA DA FARSÌ ENTRO 30 GIORNI.
06. NEL CASO DI ISTRUTTORIE NEGATIVE, NE VIENE FORNITA DAL SINDACO

MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI MENTRE, NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VENGONO ANCHE INDICATI I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

CAPO 02 - L' AZIONE POPOLARE

ART. 65

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 66

DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA DELL' ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA, CONCORDEMENTE CON ALTRI COMUNI CHE NE FANNO PARTE, IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL' IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL' AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. FUNZIONE NORMATIVA

TITOLO 07 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 01 - ORDINANZE SINDACALI

ART. 67

ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IMPONENDO TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E, SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI E NEGATIVI AD ADEMPIERE.

ART. 68

ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL' URGENZA E DELL' INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEV' ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL' ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDA OVVIARE.

03. DI REGOLA L' ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL' INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

04. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL' ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO, I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI

ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA, E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, COI PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

CAPO 02 - ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 69

REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

03. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER 15 GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO, A MEZZO STAMPA ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E/O MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO RESTERA' PUBBLICATO DOPO L'ADOZIONE PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL DECIMOQUINTO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICATAMENTE DISPOSTO.

CAPO 03 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 70

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.

ART. 71

REVISIONE DELLO STATUTO

01. DECORSI DODICI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, IL SINDACO PRESENTA AL CONSIGLIO UNA PROPRIA RELAZIONE CON LE PROPOSTE DI MODIFICA O DI INTEGRAZIONE CHE RISULTINO OPPORTUNE, SULLA BASE DELLE ESPERIENZE MATURE NELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE FINO A QUEL MOMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CONSEGUENTEMENTE, CON L'OSSERVANZA DELL' ARTT. 04 , 03 COMMA DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 72

ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI SOPRAVVENUTE

01. NEL CASO DI ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE DISPOSIZIONI STATALI O REGIONALI, PER LA MODIFICA SI PROCEDE AI SENSI DELL' ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .